

ANAI
Associazione Nazionale Archivistica Italiana

REGOLAMENTO ELETTORALE

Bozza
2016/03/20

Articoli dello Statuto relativi alle elezioni

TITOLO V – ORGANI

Art. 16 - Organi dell'Associazione

Testo originario
2. Il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea nazionale dei soci e durano in carica per un quadriennio.
4. I Consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive Assemblee e durano in carica per un quadriennio.
5. Il mandato di Presidente del Consiglio direttivo nazionale e di Presidente del Consiglio direttivo di Sezione regionale può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Il mandato di Consigliere dei Consigli direttivi nazionale e di Sezione regionale, di Probiviro e di Sindaco possono essere rinnovati consecutivamente per due volte.

Art. 17 - Assemblee dei soci

Testo originario	Testo modificato	Osservazioni
3. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee nazionali e regionali se in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata dai Presidenti nell'atto di convocazione dell'Assemblea elettorale, dando almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali e in assenza di provvedimenti sanzionatori a loro carico.	3. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee nazionali e regionali se in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata dai Presidenti nell'atto di convocazione dell'Assemblea elettorale, e in assenza di provvedimenti sanzionatori a loro carico. La convocazione deve prevedere almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali.	<i>La sostanza è identica, ma la formula finale del comma 5 è più chiara e dunque è stata ripresa</i>
4. Alle Assemblee nazionale e regionali partecipano, senza diritto di voto, i Soci juniores, gli Amici degli Archivi e i rappresentanti dei Sostenitori. Essi non sono computati ai fini dei quorum costitutivi.		
5. Nel corso delle Assemblee convocate per l'elezione dei Consigli direttivi nazionale e regionali i Soci juniores nominano , tra di loro, un rappresentante che partecipa alle riunioni dei predetti Consigli senza diritto di voto. Hanno diritto di concorrere alla nomina i soli Soci juniores che non abbiano subito provvedimenti disciplinari e che siano in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata nell'atto di convocazione. La convocazione deve prevedere almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle	5. Nel corso delle Assemblee convocate per l'elezione dei Consigli direttivi nazionale e regionali i Soci juniores nominano un rappresentante che partecipa alle riunioni dei predetti Consigli senza diritto di voto. Hanno diritto di partecipare alla nomina i soli Soci juniores che non abbiano subito provvedimenti disciplinari e che siano in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata nell'atto di convocazione. La convocazione deve prevedere almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle	

Testo originario	Testo modificato	Osservazioni
quote sociali.	quote sociali.	

Art. 23 - Rappresentanza nelle Assemblee

Testo originario	Testo modificato	Osservazioni
2. I membri in carica dei Consigli direttivi, nazionale o regionali, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe per l'elezione dei rispettivi collegi né votare per l'approvazione del loro operato.	2. I membri in carica dei Consigli direttivi, nazionale o regionali, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri non possono votare per l'approvazione del loro operato.	<i>Si è ipotizzata la soluzione che abolisce il divieto e semplifica la gestione delle schede elettorali.</i>
3. La verifica dei poteri spetta al Collegio dei probiviri per quanto riguarda l'Assemblea nazionale, ai membri del Seggio elettorale per le Assemblee delle Sezioni regionali.		

Art. 24 - Rinnovo delle cariche sociali

Testo originario	Testo modificato	Osservazioni
1. Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall'art. 16 i Presidenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali convocano la rispettiva Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18. La convocazione dell'Assemblea elettorale deve avvenire entro la scadenza del mandato e comunque non oltre quattro mesi dalla medesima.		
2. Ai fini dell'eleggibilità nei consigli direttivi nazionale e regionali, le candidature individuali, le liste di candidati e i relativi programmi devono essere presentati al segretario di competenza almeno 10 giorni prima della data in cui si svolge l'Assemblea convocata per il rinnovo degli Organi sociali, con le modalità specificate nell'atto di convocazione della rispettiva Assemblea. Di candidature e programmi si dà pubblicità sul sito web dell'Associazione al momento della ricezione.		
3. Ciascuna Assemblea elegge il Presidente della riunione e i membri del Seggio elettorale, e stabilisce l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.	3. Ciascuna Assemblea elegge, tra i soci che non siano candidati , il Presidente della riunione e i membri del Seggio elettorale, e stabilisce l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.	

Testo originario	Testo modificato	Osservazioni
4. Le schede per l'elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del Seggio elettorale ai soci o ai loro delegati, che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 17.	4. Le schede per l'elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del Seggio elettorale ai soci o ai loro delegati, che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 17, nei limiti fissati dall'art. 23, c. 1.	
5. La lista dei soci aventi diritto al voto, verificata dal Collegio dei probiviri, è pubblicata nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali e sul sito web dell'Associazione.	5. La lista dei soci aventi diritto al voto, redatta dal Segretario e sottoposta a controlli dal Collegio dei probiviri, è pubblicata nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali e sul sito web dell'Associazione.	<i>Poiché la "verifica" effettiva da parte dei Probiviri di tutte le iscrizioni alla lista, operate dalla Segreteria, di fatto è impossibile nella giornata in cui devono iniziare le operazioni elettorali, si propone una formula che rende sufficienti controlli a campione o su richiesta.</i>
6. Per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei sindaci, del Collegio dei Probiviri e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali i soci aventi diritto al voto esprimono: a. quattro preferenze nel caso del Consiglio direttivo nazionale; b. tre preferenze del caso del Collegio dei sindaci, del Collegio dei Probiviri e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali.		
7. Quando non regolarmente espletate alla scadenza naturale dei Consigli direttivi nazionale e di Sezioni regionali, le Assemblee elettorali sono convocate: a. dal Collegio dei Probiviri per il Consiglio direttivo nazionale; b. dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i Consigli direttivi delle Sezioni regionali		

Art. 36 - Collegio dei probiviri

Testo originario
5. Nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Codice deontologico gli iscritti e gli aderenti possono ricorrere al Collegio dei probiviri avverso le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito internet dell'Associazione o dalla comunicazione individuale all'interessato se anteriore.

Regolamento elettorale

Art.1. Valore delle deleghe

La delega per la rappresentanza all'assemblea ordinaria e straordinaria e la delega per la rappresentanza all'assemblea elettorale sono redatte sul modulo messo a disposizione dall'Associazione o da dichiarazione che ne riporti tutti gli elementi formali. Tale modulo è suddiviso in due parti, da compilare rispettivamente per l'assemblea dell'uno e/o dell'altro tipo a seconda dell'occasione.

Il seggio elettorale accetta solo le deleghe, complete in ogni loro parte, nelle seguenti forme:

1. cartacea con firma autografa accompagnata da fotocopia di documento di identità valido;
2. copia di delega datata e sottoscritta accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, entrambe in formato PDF o altro formato immagine;
3. elettronica firmata digitalmente.

Art. 2. Modalità di consegna delle deleghe

Tutte le deleghe cartacee in possesso di un singolo votante devono essere contestualmente consegnate al seggio al momento del proprio voto.

Le deleghe di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 del presente Regolamento devono essere fatte pervenire alla casella di posta elettronica della Segreteria competente complete in ogni loro parte prima dell'esercizio del voto.

Art. 3. Costituzione del seggio elettorale

L'assemblea elettorale esprime a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, un presidente, un segretario, almeno due scrutatori e due supplenti per le elezioni nazionali e almeno uno scrutatore ed un supplente per le elezioni di Sezione.

Art. 4. Commissione elettorale

Il Collegio dei probiviri, col supporto della Segreteria amministrativa, svolge funzione di commissione elettorale e sovrintende alle operazioni elettorali nazionali, dirimendo seduta stante le questioni interpretative della normativa vigente.

Art. 5. Inizio delle operazioni di voto

Il seggio mette a disposizione dei votanti la scheda elettorale per il rinnovo degli organi sociali nazionali, che è suddivisa nelle seguenti sezioni: rinnovo del Consiglio direttivo, rinnovo del Collegio dei probiviri, rinnovo del Collegio dei sindaci. Il seggio predispone un'urna per il rinnovo delle cariche sociali e un'urna per l'elezione del rappresentante dei soci juniores.

Art. 6. Chiusura del seggio e pubblicazione del verbale

Successivamente alla chiusura del seggio nelle elezioni nazionali si procede nell'ordine alle operazioni di seguito descritte.

Il Seggio procede allo spoglio dei voti per gli organi associativi, secondo il seguente ordine: Consiglio direttivo, Collegio dei probiviri, Collegio dei sindaci, Rappresentante soci juniores;

1. Il seggio compila il relativo verbale, lo consegna per estratto al presidente dell'Assemblea, in originale al segretario e in copia ai probiviri;
2. Il presidente dell'assemblea comunica i risultati elettorali e proclama i nominativi eletti;
3. La segreteria nazionale cura la pubblicazione del verbale sul sito dell'Associazione;
4. la segreteria nazionale provvede ad acquisire ed archiviare i plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, tenendole a disposizione dei Probiviri per l'esame di eventuali contestazioni.

Qualora le operazioni di voto durino più giorni, il presidente del seggio provvede a sigillare le urne contenenti le schede fino al momento votate, apponendo a garanzia la propria firma. Il seggio viene chiuso e il presidente rimanda le operazioni di voto all'orario stabilito per il giorno successivo.

Alla ricostituzione del seggio elettorale, il presidente verifica l'integrità dei sigilli e del restante materiale presente nel seggio e dà nuovamente inizio alle operazioni di voto.

Art. 7. Elezioni di Sezione

Nelle elezioni di Sezione si seguono, in quanto applicabili, le stesse procedure previste per le elezioni nazionali, con le seguenti precisazioni:

1. la segreteria di Sezione provvede ad acquisire e archiviare i plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate, tenendole a disposizione dei Probiviri per l'esame di eventuali contestazioni.
2. la segreteria di Sezione cura la pubblicazione del verbale sul sito della Sezione e lo trasmette alla Segreteria nazionale.

Art. 8. Contestazioni

Le contestazioni possono essere presentate da ogni socio, avente diritto al voto, direttamente durante le operazioni di voto. Esse sono presentate verbalmente al presidente di Seggio, che è tenuto comunque a farne cenno nel verbale, qualunque esito ritenga di dare all'istanza, oppure sono presentate immediatamente per iscritto al Collegio dei probiviri.

Le eventuali contestazioni successive alla proclamazione dei risultati in assemblea, devono essere presentate per iscritto al Collegio dei Probiviri tramite la Segreteria amministrativa.

Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara del fatto contestato e le motivazioni del ricorrente, insieme con le sue richieste specifiche.

Art. 9. Elezioni suppletive

Nel caso in cui siano venuti meno per qualsiasi motivo uno o più membri di uno degli organi sociali, subentrano nell'ordine i primi esclusi fino al limite consentito dallo Statuto; in assenza di sostituti, si procede a convocare apposita assemblea elettorale che, per gli organi nazionali, sarà in coincidenza con l'assemblea annuale secondo quanto previsto dallo Statuto.

Si allegano i modelli di:

1. convocazione;
2. delega assemblea elettorale;
3. delega assemblea generale + assemblea elettorale;
4. scheda elettorale;
5. Verbale del seggio elettorale.